

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1585 del 18/03/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. AZ. AGRICOLA ROSA ANNA E ROSA LUIGIA S.S. - VARIANTE IN ESTENSIONE CONCESSIONE N. DET-AMB-2021-3702 del 23/07/2021 PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI COLORNO (PR), CORSO D'ACQUA FIUME PO, AD USO PIOPPETO ED AREA NATURALE, PROCEDIMENTO PR17T0031 - PRATICA 26750/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1656 del 17/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto MARZO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. AZ. AGRICOLA ROSA ANNA E
ROSA LUIGIA S.S. - VARIANTE IN ESTENSIONE CONCESSIONE N.
DET-AMB-2021-3702 del 23/07/2021 PER L'OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE IN COMUNE DI COLORNO (PR), CORSO D'ACQUA FIUME
PO, AD USO PIOPPETO ED AREA NATURALE, PROCEDIMENTO
PR17T0031 - PRATICA 26750/2023**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018 e 126/2021 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Determina DET-AMB-2021-3702 del 23/07/2021 con cui ARPAE concede all’Az. Agr. Rosa Anna e Rosa Luigia SS l’occupazione dell’area demaniale di pertinenza del Fiume Po in Comune di Colorno ad uso pioppeto ed area naturale con scadenza il 31/12/2033;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 121078 del 11/07/2023, con la quale l’ Az. Agricola Rosa Anna e Rosa Luigia S.S. - Società Agricola C.F./P.Iva 00481320208 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., variante in estensione della concessione sopra riportata per l’occupazione dell’area demaniale di pertinenza del Fiume Po catastalmente identificata nel Comune di Colorno al Foglio 1 parte mappali 27 e 30, Foglio 14 parte del mappale 18 per una superficie di 10,74 Ha (di cui 8,00 Ha coltivazione a pioppeto e 2,74 Ha come area a verde naturale) e Foglio 1 parte mappali 27 per superficie di 4,50 Ha (di cui 3,80 Ha per coltivazioni a pioppeto e Ha 0,68, pari al 15%, come area verde naturale);

PRESO ATTO:

- che in data 27/06/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 23/10/2024, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 nell'informativa e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del D.Lgs. 159/2011;
- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 16/08/2023 sul BURERT (parte seconda) n° 237, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli espressi dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, assunti al prot. ARPAE n. PG/2021/103705 del 02/07/2021, 191504 del 10/11/2023 e n. 25997 del 11/02/2025.
- della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, assunta al prot. ARPAE n. 191276 del 10/11/2023 Per quanto riguarda gli aspetti legati alla presenza del SIC/ZPS.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha assolto quanto dovuto per i Canoni compreso annualità 2025;
- ha versato integrazione del Deposito Cauzionale di € 897,90 in data 01/12/2023 e € 45,20 in data 06/03/2025, per un importo totale depositato pari a € 2.413,46;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e

Concessioni dell'ARPAE di Parma;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Az. Agricola Rosa Anna e Rosa Luigia S.S. - Società Agricola. C.F./P.Iva 00481320208, **variante in estensione** della concessione n. DET-AMB-2021-3702 del 23/07/2021 per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Po, catastalmente identificata al Foglio 1 parte mappali 27 e 30 e Foglio 14 parte del mappale 18, per una superficie di 10,74 Ha (**8,00 Ha coltivazione a pioppeto** e 2,74 Ha area a verde naturale) e al Foglio 1 parte mappale 27 per superficie 4,50 Ha, (**3,80 Ha per coltivazioni a pioppeto** e Ha 0,68 ad area naturale), configurandosi quindi complessivamente con il 15%, come area verde naturale in ottemperanza alle NdA PAI come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente. - Cod. Proc. PR17T0031;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida fino al 31/12/2033, come stabilito nella Determina n. DET-AMB-2021-3702 del 23/07/2021;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 11/03/2025 (prot. Arpae n. 46877 del 11/03/2025);
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto fino al canone dell'anno 2025, è stato versato;
- l'importo richiesto a titolo di integrazione del Deposito Cauzionale, è stato versato per un importo totale pari a € 2.413,46;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- **di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione.**

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al

Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)

Il legale rappresentante della Ditta concessionaria, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 11/03/2025, firmato per accettazione.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della variante in estensione alla concessione n. DET-AMB-2021-3702 del 23/07/2021 per l'occupazione dell'area demaniale rilasciata a favore della Az. Agricola Rosa Anna e Rosa Luigia S.S. - Società Agricola. C.F./P.Iva 00481320208, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR17T0031.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Fiume Po per uso pioppeto ed area naturale, censita al N.C.T. del Comune di Colorno (PR) al Foglio 1 parte mappali 27 e 30 e Foglio 14 parte del mappale 18, superficie 10,74 Ha (8,00 Ha coltivazione a pioppeto e 2,74 Ha area a verde naturale) e Foglio 1 parte mappali 27 per superficie 4,50 Ha, di cui 3,80 Ha per coltivazioni a pioppeto e Ha 0,68, pari al 15%, come area verde naturale) che si pone come variante, come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2033, come stabilito nella Determina n. DET-AMB-2021-3702 del 23/07/2021.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone annuale calcolato ammonta a **€ 2.413,46**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di **€ 2.413,46**; una prima parte, già incamerata dalla Regione Emilia-Romagna, pari a € 2.368,26 risulta già assolta e una seconda parte, pari a **€ 45,20**, viene versata nell'istruttoria di cui all'atto presente.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche

giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nei pareri idraulici rilasciati dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po assunti al prot. Arpae n. 103705 del 02/07/2021, n. 191504 del 10/11/2023 e n. 25997 del 11/02/2025. e allegati al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla presenza del SIC/ZPS dovranno essere rispettate integralmente le indicazioni contenute nella Valutazione di Incidenza rilasciata dall' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (prot. n. 191276 del 10/11/2023) che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;

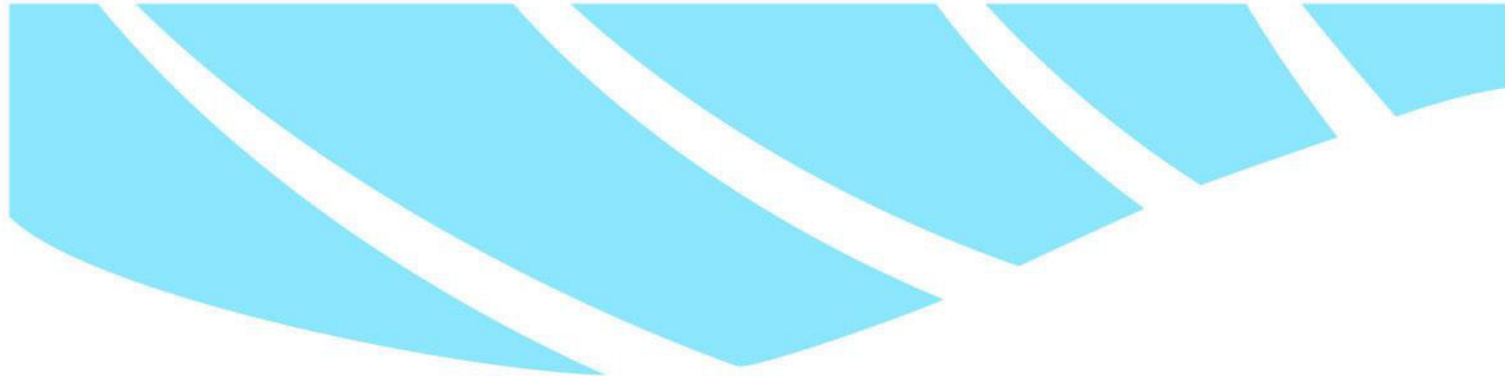
Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il/la sottoscritto/a (C.F.), **in qualità di**, **presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data ____ / ____ / _____**

Firma per accettazione, il legale rappresentante del titolare della concessione

.....



ARPAE - SAC di PARMA

P. le della Pace, 1 – 43121 Parma (PR)

aoopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Az. Agricola Rosa Anna e Rosa Luigia

S.S. - Società Agricola

Via Solazzi, 2 - Sabbioneta (MN)

rosarosa@pec.coldiretti.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 21/2015C/A, 19, 68

Oggetto: FIUME PO - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica N. 26750/2023, Procedimento N. PR17T0031 – richiesta concessione con regolarizzazione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Po, in Comune di Colorno (PR), per uso Pioppicoltura.

Richiedente: Az. Agricola Rosa Anna e Rosa Luigia

VISTA l'istanza di ARPAE – SAC di Parma prot. n. 171183 in data 09/10/2023 (assunta al prot. AIPO n. 25918 in data 10/10/2023), che si riscontra, avente per oggetto la richiesta di concessione con regolarizzazione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Po, in Comune di Colorno (PR), per uso Pioppicoltura, per una superficie complessiva di circa 0,5 ettari, come evidenziata nella cartografia allegata all'istanza;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 138181 in data 08/08/2023 (assunta al prot. AIPO n. 20587 in data 09/08/2023), ARPAE – SAC di Parma richiedeva parere in merito ad un'area più ampia (rispetto a quanto indicato nel precedente punto) risultante in parte inserita all'interno del perimetro di un'area di intervento prevista nelle schede di progetto del Piano di Azione del PNRR – Componente M2C4 – Investimento 3.3 “Rinaturazione dell'area del Po”, di cui AIPO è Ente attuatore;

RICHIAMATA la nostra precedente nota, prot. n. 22152 del 30/08/2023, dalla quale si evince che l'Agenzia scrivente non può dare seguito all'espressione del PARERE IDRAULICO di competenza in riferimento alle aree demaniali inserite nelle schede di progetto di “Rinaturazione dell'area del Po”, in quanto la Regione Emilia-Romagna – Area difesa del suolo, della costa e bonifica ha prorogato la sospensione temporanea delle pratiche pendenti relative alle suddette aree demaniali;

VERIFICATO che la seconda istanza esclude le aree inserite nelle schede di progetto di “Rinaturazione dell'area del Po”;

CONSIDERATO che l'area interessata dall'evento risulta localizzata nella fascia PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabile (A) del fiume Po;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "*Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica*";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

SI ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici

alla richiesta di concessione con regolarizzazione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Po, per uso Pioppicoltura, per una superficie complessiva di circa 0,5 ettari come individuata dalla cartografia allegata all'istanza ed identificata a catasto al fg. 1 fronte particella 27 nel Comune di Colorno (PR), esterna al perimetro dell'area di intervento prevista nelle schede di progetto del Piano di Azione del PNRR – Componente M2C4 – Investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po", nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del concessionario;
2. il parere è accordato **solo ed esclusivamente per le aree specificatamente indicate nella richiesta** evinte dalla documentazione presentata, che diventa parte integrante del presente Nulla Osta anche se materialmente non allegata e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al concessionario;

4. il concessionario dovrà comunicare a questo Ufficio, con congruo anticipo la data prevista per le operazioni di espianto dei pioppi e la viabilità utilizzata dai mezzi, al fine della verifica delle condizioni ambientali idonee e favorevoli per eseguire il lavoro in argomento. Le eventuali difformità del cronoprogramma comunicato dovranno essere rese note a questo Ufficio con congruo anticipo.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. il concessionario si impegna a:
 - coltivare e condurre le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive agricole in uso nella zona;
 - piantumare, lavorare, seminare nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistente nel rispetto del R.D. 523/1909 e del D. Lgs. 152/2006;
 - le fasce di rispetto del punto precedente non dovranno essere coltivate, ma esclusivamente mantenute mediante sfalcio e decespugliamento da eseguirsi con mezzi idonei e conservate libere al fine dell'ispezionabilità dell'opera idraulica, anche secondo le indicazioni che i funzionari di questa Agenzia ritenessero necessario impartire, pena la decadenza e la revoca immediata del presente atto;
 - eseguire le eventuali operazioni propedeutiche al reimpianto dei pioppi consistenti nell'aratura da scasso nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. 523/1904 e del D. Lgs. 152/2006. Nella fascia compresa tra i 4 ed i 10 metri di rispetto dall'unghia arginale è concessa l'aratura ad una profondità massima di 40 cm;
 - eseguire le operazioni di espianto dei pioppi (rimozione delle ceppaie e sistemazione del piano campagna) nel rispetto delle proprietà demaniali e delle eventuali essenze arboree e/o arbustive presenti, provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali risultanti dalle operazioni di taglio e potatura, con l'accortezza di non riversare o abbandonare materiale, anche se minuto, sulle sponde del corso d'acqua;
 - eseguire le lavorazioni al terreno con un massimo di n. 2 interventi/anno garantendo la copertura erbacea nei periodi a rischio di esondazione dei fiumi;
 - accedere alle aree interessate in condizioni ambientali favorevoli e con mezzi meccanici idonei, avendo cura di non arrecare alcun danno ai rilevati arginali, alle rampe, alle sponde, alle banche e alle pertinenze idrauliche del corso d'acqua interessato;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbose del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente concessione

- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;

3. è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;

4. qualora, nel corso della durata della concessione che si autorizza, il richiedente, o chi per esso, effettui ulteriori attività di impianto e/o espanto dei pioppi, lo stesso dovrà preventivamente richiedere a questa Agenzia idoneo Nulla Osta Idraulico;
5. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
6. non è autorizzata altresì la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;
7. il richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione l'area e le opere oggetto di concessione e provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
8. il transito sulle sommità arginali e sulle rampe di accesso è consentito solo ed esclusivamente a mezzi di massa complessiva a pieno carico (PTT) fino ad un massimo di 20 tonnellate;
9. il presente autorizza il concessionario ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali, con mezzi idonei e funzionali per gli scopi di cui alla richiesta, prescrivendo la massima prudenza nella loro conduzione;
10. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia PAI esondabile (A) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
11. è in carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, la responsabilità in materia di sicurezza; pertanto, questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata;
12. **considerato che l'area oggetto del presente atto è posta all'interno della fascia PAI esondabile (A), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;**
13. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
14. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della

concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

15. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
16. in nessun caso il richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
17. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il concessionario si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa concessione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente atto non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca Zanicelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca



DETERMINAZIONE N. 654 DEL 30/10/2023

OGGETTO: ZSC/ZPS IT 4020017 AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO. VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI VARIANTE PER AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE ARPAE DET-AMB-2021-3702 DEL 23/07/2021, DI AREA DEMANIALE POSTA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME PO PER USO PIOPPICOLTURA, IN COMUNE DI COLORNO (PR). PRATICA N. 26750/2023, PROCEDIMENTO N. PR17T0031. RICHIEDENTE: AZ. AGRICOLA ROSA ANNA E ROSA LUIGIA.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

Visti:

- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1816 del 22.09.2003 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come (ZPS) Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.893 del 02.07.2012 Revisione dei perimetri dei siti natura 2000 ed individuazione di nuovi siti aggiornamento della banca-dati di rete natura 2000;
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1336 del 1° agosto 2022 "Approvazione Misure Specifiche di Conservazione dei Siti interessati dal progetto Life Eremita";
- la D.G.R. n. 1174 del 10.07.2023 "Direttiva Regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)";
- la Determina Dirigenziale n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A, "Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione";

- la Determina Dirigenziale n. 14561 del 03.07.2023, “Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 “Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 “Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell’art. 13 della L.R. n.30/81”;
- il “Regolamento relativo all’applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell’Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale” approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- il “Regolamento per il rilascio del nulla osta dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale”, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1203 del 21 settembre 2020;
- il decreto del Presidente dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 2 del 27.01.2022 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2023;

VISTA la nota prot. 138181 dell’08.08.2020 assunta a protocollo n. 4294 del 09.08.2023 dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE-SAC di Parma ha trasmesso la richiesta di valutazione di incidenza per richiesta di variante per ampliamento alla concessione ARPAE det-AMB-2021-3702 del 23/07/2021 rilasciata a favore dell’Az. Agricola Rosa Anna e Rosa Luigia, di area demaniale di appartenenza del fiume Po sponda sx, per uso pioppicoltura esistente, identificata al fg. 1 fronte particella 27 nel comune di Colorno (PR). Pratica n. 26750/2023, procedimento n. PR17T0031;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con nota prot. 4904 del 22.09.2023;

VISTE le integrazioni trasmesse dall’Az. Agricola Rosa Anna e Rosa Luigia con nota prot. 5296 del 16.10.2023;

Considerato che:

- la richiesta di variante riguarda l’ampliamento della concessione vigente ad uso pioppicoltura, rilasciata da Arpae con Det-AMB-2021-2371 del 23.07.21, riguardante un’area identificata al Catasto Terreni del Comune di Colorno al Foglio 1, Mappali 27parte;
- il terreno demaniale posto in sponda sx del fiume Po ha una estensione di ha 1,11 e ricade all’interno del Sito Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT 4020017 – Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po, senza interferire con habitat di interesse comunitario;
- l’impianto a pioppeto è stato realizzato nel 2019 e giungerà a maturazione nel 2030;

Visto il modulo A2 di pre-valutazione di incidenza;

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di concludere favorevolmente la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che il rilascio della concessione per variante di terreni in area demaniale di appartenenza del fiume Po per uso pioppicoltura esistente, nel comune di Colorno (PR), richiesta dall'Az. Agricola Rosa Anna e Rosa Luigia - Pratica n. 26750/2023, procedimento n. PR17T0031 - non determina una incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT 4020017 – Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - potrà essere rinnovata la concessione relativa al terreno demaniale occupata da pioppeto sino alla conclusione del ciclo produttivo, presumibilmente indicato dal richiedente per l'anno 2030;
 - al termine del ciclo produttivo del pioppeto, il rinnovo della concessione demaniale dovrà essere rivalutata al fine di verificare sopravvenute esigenze di salvaguardia ambientale;
 - il concessionario è tenuto a comunicare ad ARPA-SAC di Piacenza e a questo Ente l'avvenuta conclusione del ciclo produttivo del pioppeto;
 - la comunicazione di conclusione del ciclo produttivo deve essere trasmessa entro un mese dall'avvenuto espianto della coltura;
 - al termine del ciclo produttivo il terreno dovrà essere lasciato livellato, privo di rifiuti e di qualsiasi opera o manufatto precario eventualmente allestito dal concessionario per esigenze di coltivazione;
 - il concessionario dovrà inoltre delimitare il confine tra l'area demaniale dismessa e le circostanti aree private o in concessione, apponendo alcuni termini speditivi di riferimento;
2. Di dare atto che la presente valutazione di incidenza si intende rilasciata nei limiti delle competenze dell'Amministrazione scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
3. Di dare atto che il proponente è tenuto a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della presente autorizzazione, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevato questo Ente da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale;
4. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa, all'Arpae-SAC di Parma e per conoscenza all'Az. Agricola Rosa Anna e Rosa Luigia, al Comune di Colorno (PR), al Gruppo Carabinieri Forestali di Parma-Piacenza e al Nucleo Carabinieri Forestali di Colorno;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.

**PARCHI
DEL
DUCATO**



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**

*Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)*

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

rif. prot. n. 25918 del 10/10/2023
rif. prot. n. 29364 del 10/11/2023
rif. prot. n. 1566 del 21/01/2025

Parma, data Protocollo
vedi file .xml

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Classifica 6.10.20
Fascicolo 21/2015 C/a – 19_74

Oggetto: Fiume Po dx – DEMANIO IDRICO DEI SUOLI – Pratica N.26750/2023, Procedimento N. PR17T0031 – richiesta concessione con regolarizzazione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Po, in Comune di Colorno (PR), per uso Pioppicoltura. – Richiesta conferma parere.

Richiedente: Az. Agricola Rosa Anna e Rosa Luigia S.S. – Società Agricola.

VISTA la nota pervenuta da ARPAE, registrata al protocollo di questa Agenzia scrivente in data 21/01/2025 N. 1566;

DATO ATTO che questa Agenzia ha già emesso parere positivo ai soli fini idraulici in data 10/11/2023 prot. n. 29364/23;

CONSIDERATO che ARPAE chiede la conferma del parere già emesso e sopra citato, esclusivamente in considerazione del superamento dei tempi per l'emissione dell'atto di concessione in oggetto (6 mesi);

RILEVATO che nulla osta alla conferma del parere positivo già espresso;

PRESCINDENDO da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

--- SI CONFERMA IL PARERE POSITIVO ---
ai soli fini idraulici

alla richiesta di concessione con regolarizzazione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Po, per uso Pioppicoltura, per una superficie complessiva di circa 0,5 ettari come evidenziata dalla

cartografia allegata all'istanza prot. n. 25918 del 10/10/2023 ed identificata a Catasto Terreni al Foglio 1 fronte particella 27 nel Comune di Colorno (PR), esterna al perimetro dell'area di intervento prevista nelle schede di progetto del Piano di Azione del PNRR – Componente M2C4 – Investimento 3.3 “Rinaturazione dell'area del Po”, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l'osservanza ed al rispetto delle prescrizioni già dettagliate nel nulla osta emesso in data 10/11/2023 prot. n. 29364 al quale si rimanda integralmente.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRETTORE f.f.
In qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

Dott. Ing. Gianluca ZANICHELLI
*documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica

Dott. Ing. Monica LAROCCA
*documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.